

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— VII LEGISLATURA —————

## COMMISSIONI RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

e

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

---

### INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI DEL *LEASING* FINANZIARIO

(articolo 48 del Regolamento)

Resoconto stenografico

---

10<sup>a</sup> SEDUTA

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 1978

(pomeridiana)

---

Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione VIVIANI

---

## INDICE DEGLI ORATORI

PRESIDENTE . . .	<i>pag.</i> 151, 154, 158 e <i>passim</i>	ROMALDI . . . . .	<i>pag.</i> 154, 157, 158 e <i>passim</i>
NENCIONI (DN-CD) . . . . .	158, 160	TURCO . . . . .	159, 160, 161
PETRELLA (PCI) . . . . .	157, 158	VASETTI . . . . .	151, 153, 154
POLLASTRELLI (PCI) . . . . .	152, 153		
ROMANÒ (Sin. ind.) . . . . .	161		

*Intervengono, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Ferdinando Vasetti della Confederazione nazionale dell'artigianato; il dottor Alessandro Romaldi della Confederazione artigiana sindacati autonomi; il dottor Angelo Turco della Confederazione libere leghe artigiane.*

*La seduta ha inizio alle ore 16,40.*

G U A R I N O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi del *leasing* finanziario.

Ascoltiamo l'ingegner Vasetti della Confederazione nazionale dell'artigianato che ringraziamo di avere accettato il nostro invito.

V A S E T T I . Ringrazio, a nome della mia Confederazione, la Commissione giustizia e la Commissione industria, commercio e turismo del Senato, per averci interpellato su un problema che in linea di massima riteniamo che sia di interesse, anzi di crescente interesse, anche per le imprese artigiane. Ho detto: « di crescente interesse » perchè fino a questo momento, da una breve indagine, che abbiamo fatto solo in questi giorni perchè abbiamo avuto da poco questo materiale, ci risulta che le operazioni effettivamente in atto in questo momento non sono ancora molte, per le imprese artigiane. Risulta un certo numero di operazioni nella regione Emilia-Romagna, nella regione Toscana, nella regione Veneto, nella regione Friuli, mentre risulta che nella Lombardia e nel Piemonte non sono ancora state fatte operazioni.

Sappiamo, per contro, che il *leasing* è stato previsto esplicitamente in leggi regionali di recente emanazione, che includono questa forma come forma sussidiaria, integrativa del credito a medio termine che tanto interessa gli artigiani, e generalmente associata con contributi in conto interessi che le Regioni erogano per il credito a medio termine.

Quindi diciamo: non vi sono molti casi concreti di utilizzazione dell'istituto, però vi è un interesse crescente.

Noi, pertanto, come Confederazione, ci dobbiamo riunire proprio in questi giorni per fare il punto su questo istituto in modo sistematico. Crediamo che la scarsa diffusione finora registrata sia probabilmente da mettere in relazione con il periodo troppo breve della durata dei contratti di *leasing*. In effetti, cinque anni sono un periodo che, associato ai tassi di interesse normalmente applicati, importa rate molto onerose per l'impresa artigiana, delle rate eccessivamente pesanti che trovano, quindi, concreto interesse solo nei casi in cui l'artigianato produttivo, che tende a ristrutturarsi per adeguarsi alla competizione (questo avviene soprattutto nel campo metalmeccanico o delle imprese di trasporto), ha assoluta necessità di una certa macchina. Larghe fasce di artigianato, quindi, sono ancora al di fuori dell'interesse di questo istituto, per la durata troppo breve del periodo. In questo senso, se si potesse prevedere un'estensione del periodo (non so che cosa ne pensano le società di *leasing*), cioè se si potesse arrivare fino a dieci anni, l'interesse sarebbe certamente di gran lunga maggiore. A questo riguardo la legge n. 675 ha previsto l'emana- zione di un regolamento speciale del *leasing*, associato alle operazioni di credito particolarmente agevolato che sono previste da quella legge. Però, fino a questo momento ci risulta che il Ministero dell'industria non ha ancora emanato regolamenti per le operazioni di *leasing*, e questo riteniamo che sia un aspetto poco promettente, perchè la legge n. 675 può dare invece un notevole contributo all'ammodernamento dell'artigianato e quindi anche un *leasing* agevolato sarebbe di grande interesse per le imprese. Ad esempio, siamo al corrente dell'operazione che sta intraprendendo la Fimleasing (che avevamo contattato per questo scopo), ma nell'ambito di applicazione del provvedimento non sono ancora state fatte operazioni per le imprese artigiane, per l'equivoco di fondo sorto, e cioè se esso debba operare anche a fa-

vore delle imprese artigiane o solo a favore delle imprese industriali.

Naturalmente l'interesse per il *leasing* agevolato è notevolissimo da parte delle imprese artigiane, specie se associato ad un periodo di ammortamento del debito di almeno dieci anni; con i cinque anni l'interesse è, ovviamente, molto più limitato.

Circa l'opportunità o meno di una precisa regolamentazione dell'istituto, noi siamo ovviamente a favore. Abbiamo però visto il disegno di legge e il resoconto sommario che ci è stato inviato, e abbiamo alcuni motivi di perplessità, o per lo meno dobbiamo chiedere dei chiarimenti al riguardo. Per esempio, non comprendiamo bene il contenuto del terzo comma dell'articolo 3, quale sia la sua ragion d'essere. Si dice: « Sono comunque validi i patti che escludono in tutto o in parte la responsabilità del locatore per la mancata o ritardata consegna del bene locato ». Ci sembra una norma un po' troppo semplicistica per il locatore e un po' troppo gravosa per il conduttore, perchè, anche se una impresa artigiana firma un contratto di *leasing* e poi il macchinario viene consegnato con ritardo o addirittura non viene consegnato affatto, sarebbero ugualmente validi i patti che escludono in parte o in tutto la responsabilità del locatore. Questa clausola ci sembra un po' di natura leonina, a vantaggio del locatore. Vorremmo quindi capire bene qual è stato lo spirito di questa norma. Ora, il locatore è in questo caso la società finanziaria, mentre chiaramente la responsabilità è del fornitore, ma come può il conduttore, che ha firmato il contratto, continuare a pagare l'anticipo e poi le rate, anche se non riceve il bene? Questa, dal punto di vista dell'impresa artigiana, è una statuizione veramente non incoraggiante!

Altre questioni. Per quanto riguarda il capitale, ci sembrano abbastanza valide le ragioni di coloro che sostengono un aumento del limite minimo di capitale sociale delle società previsto nel disegno di legge, perchè riteniamo che queste società debbano in buona parte operare con capitali propri, e non solo con capitali forniti attraverso la raccolta del denaro a breve tramite le banche. Quindi riteniamo che sia importante curarsi

della solidità finanziaria dei locatori. Se anche il numero delle imprese locatrici fosse inferiore, saremmo però già garantiti da una precisa specializzazione e dal possesso di fondi propri adeguati da parte di queste società.

Per quanto riguarda il controllo pubblico sull'attività di *leasing*, mi pare che la proposta di legge non sollevi da parte nostra sostanziali obiezioni.

Non ho altro da aggiungere. Vi vorrei pregare di farci avere i successivi resoconti, man mano che proseguono le audizioni, perchè per noi sono molto utili. Stiamo interpellando la nostra organizzazione, in tutte le sue istanze provinciali e regionali, e quanto prima vi faremo pervenire una relazione più dettagliata sulla situazione attuale. Oggi, purtroppo, non abbiamo potuto essere più esaurienti in quanto non abbiamo ricevuto questa comunicazione in tempo utile.

P O L L A S T R E L L I. Ci è stata fatta questa mattina, dalla lega delle cooperative, una proposta di emendamento all'articolo 2, che personalmente mi è sembrata molto interessante. Si propone cioè di emendare questo articolo 2 per permettere l'esercizio della locazione finanziaria anche da parte dei consorzi di società cooperative, nei confronti dei propri soci.

Io credo che l'interesse di questa proposta sia relativo anche all'importanza che potrebbe avere un eventuale accoglimento della stessa per il settore dell'artigianato. Siamo a conoscenza del fatto che, specialmente in certe regioni del nostro Paese, vi sono numerosi consorzi di società cooperative tra artigiani, soprattutto nei settori produttivi; mi riferisco in modo particolare ai settori edilizio, metalmeccanico, dei trasportatori. Ora, proprio in relazione a quanto lei diceva poc'anzi, in relazione, cioè al poco interesse fino ad oggi mostrato per il *leasing* da parte delle imprese artigiane, ma con la prospettiva di un interesse sicuramente maggiore in futuro, se facciamo riferimento alla legge quadro per l'artigianato, di prossima discussione al Parlamento, possiamo fare alcune riflessioni. Con l'ampliamento delle dimensioni dell'impresa artigiana e la correlativa

maggiore importanza che potranno assumere le forme associative dell'artigianato, costituite nella forma cooperativa — anche perchè c'è in discussione la riforma della legislazione cooperativistica — si aprono nuove prospettive. Vogliamo quindi chiederle se non reputi interessante questa proposta di esercizio della locazione finanziaria direttamente da parte dei consorzi di società cooperative a favore della propria base sociale. Questo, tra l'altro, in relazione agli scopi di mutualità (e non di lucro) delle cooperative, e dei relativi consorzi, e anche al minor rischio che deriva da una diretta ed esatta conoscenza tra consorzio madre e forma cooperativa associata; inoltre il costo della locazione finanziaria potrebbe essere minore e, sotto certi aspetti, si potrebbe andare incontro all'esigenza, alla quale lei accennava, di consentire un maggiore periodo di ammortamento.

Vogliamo sapere il parere della Confederazione nazionale dell'artigianato su questa proposta che ci è sembrata molto interessante.

V A S E T T I. Lei si riferisce, se ho ben capito, a cooperative tra imprese, cooperative che verrebbero riconosciute, mentre oggi non lo sono.

P O L L A S T R E L L I. Vorrei fare una precisazione. Già oggi le cooperative tra imprese hanno un riconoscimento, con la figura giuridica della cooperativa; anche i quesiti posti al Ministero del lavoro hanno chiarito che non ci sono norme di legge che proibiscono alle piccole imprese di costituirsi in cooperative, ma d'altra parte non c'è nemmeno una norma che lo preveda: con la riforma della legislazione sulle cooperative dovremo mettere in chiaro diversi aspetti. Ma la realtà che abbiamo oggi di fronte è che esistono consorzi e cooperative artigiane tra imprese che hanno già questo riconoscimento, quindi sono iscritti presso gli uffici del lavoro, ai registri prefettizi, e sono di fatto delle cooperative.

V A S E T T I. Senz'altro il problema da lei sollevato ci interessa, e mi domando se

si possa estendere il discorso alle cooperative di garanzia ai fidi. Ci sono infatti molte cooperative che si sono costituite per dare garanzie associate a fronte di crediti a breve termine. Potrebbero diventare anche queste dei soggetti esercenti la locazione finanziaria, cioè dei locatori? Se questo fosse possibile, sarebbero degli organismi più adatti di quanto non siano le cooperative di imprese artigiane, che sono costituite con fini di approvvigionamento e con altri fini generali. Esistono cooperative costituite proprio per garanzia dei fidi a breve termine, poiché qui c'è il problema del breve termine, mentre il *leasing* spazia nel campo del medio termine. Se fosse possibile — vogliamo farvi questa raccomandazione — e se non ostano norme giuridiche di più ampia natura, sarebbe opportuno che il *leasing* fosse esercitato, più che da consorzi di cooperative artigiane, dalle cooperative di garanzia fidi.

Mi rendo conto che si tratta di un'attività impegnativa e forse più rischiosa, ma siamo totalmente fiduciosi che gli artigiani rispetteranno i debiti contratti, perchè credo che non ci sia categoria in Italia altrettanto rispettosa degli impegni presi; e questo non lo dico perchè faccio parte della Confederazione nazionale dell'artigianato, ma perchè ci sono delle statistiche che lo confermano. Da questo punto di vista, non ci sarebbero rischi, sia a medio che a breve termine, visto che anche le perdite dell'Artigianocassa sono estremamente limitate.

Sarebbe perciò opportuno (e mi associo a quanto detto dal senatore Pollastrelli) che le cooperative di garanzia fidi fossero considerate come soggetti attivi di locazione.

P O L L A S T R E L L I. Vorrei soltanto suggerire che, se la Confederazione nazionale dell'artigianato ritiene di far pervenire alle Commissioni riunite una memoria successiva, a proposito dell'argomento che abbiamo trattato oggi, potrebbe esprimere un parere più approfondito anche in relazione alla proposta di un'eventuale estensione del *leasing* ad opera delle cooperative di garanzia fidi.

COMMISSIONI RIUNITE

10° RESOCONTO STEN. (14<sup>2</sup> novembre 1978)

V A S E T T I. Molto volentieri. La commissione competente della Confederazione è convocata tra quindici giorni e all'ordine del giorno vi è la discussione del problema del *leasing*. Ci vorrà circa un mese per far pervenire alle Commissioni riunite una memoria; spero che non sia un termine troppo lungo.

P R E S I D E N T E. Già la Confesercenti aveva richiesto di allargare la possibilità del *leasing* finanziario a quelle cooperative fidi che fossero autorizzate ad operare non solo per crediti di esercizio ma anche per investimenti.

Il problema che è sorto stamane è un po' diverso, ma sarebbe bene se voi poteste dirci il vostro parere, magari nella memoria che ci farete pervenire.

Stamane, dunque, si è parlato del principio di esclusività stabilito dall'articolo 2 del disegno di legge n. 633, per il quale le società di *leasing* finanziario potrebbero esercitare soltanto questa attività. Il rappresentante della Lega delle cooperative ha detto che, a suo avviso, si dovrebbe fare una eccezione per i consorzi di società cooperative, e ha addirittura suggerito un emendamento all'articolo 2 che propone di ammettere la locazione finanziaria, limitatamente alle proprie associate, da parte dei consorzi di società cooperative con capitale societario non inferiore al miliardo. Il principio dell'esclusività dovrebbe cioè essere derogato per i consorzi di società cooperative.

Vorremmo sapere se lei vede favorevolmente o meno questa eccezione al principio dell'esclusività.

V A S E T T I. La vedo favorevolmente, e non mi pare che vi possano essere grandi rischi, anche perchè si è detto « limitatamente ai propri soci ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, salutiamo l'ingegner Vasetti, ringraziandolo di essere intervenuto e scusandoci per il ritardo. Gli ricordo che rimaniamo in attesa della memoria che ci farà pervenire, e che darà un contributo alla nostra indagine.

V A S E T T I. Sono io che ringrazio il signor Presidente e le Commissioni per avermi invitato e mi scuso se non sono stato preciso su molti punti. Nella memoria che vi faremo pervenire approfondiremo i problemi.

P R E S I D E N T E. Diamo il benvenuto al dottor Alessandro Romaldi, rappresentante della Confederazione artigiana sindacati autonomi, alla quale abbiamo fatto pervenire un certo numero di quesiti. Preghiamo il dottor Romaldi di illustrare le risposte e di dire quanto crede opportuno in relazione alla regolamentazione legislativa del *leasing* finanziario quale appare nel disegno di legge n. 633.

R O M A L D I. Ringrazio innanzitutto il Presidente e le Commissioni per questa convocazione.

Anzitutto, il nostro giudizio sul disegno di legge n. 633 è sostanzialmente positivo. Infatti, la nostra Confederazione guarda con grande interesse a queste tecniche di finanziamento che, a nostro giudizio, possono dare un grosso contributo per il decollo del settore dell'artigianato verso forme di gestione e di produzione più efficaci e più consona alla realtà sociale del Paese.

Il *leasing* finanziario è una forma di finanziamento che, per l'importanza assunta nella vita economica del Paese, non può ulteriormente rimanere affidata a regolamenti desunti da legislazioni straniere che, d'altra parte, non sono sempre in armonia con i principi del nostro ordinamento; e nemmeno fare riferimento a provvedimenti concernenti materie diverse.

Come normalmente avviene quando un istituto sorto in un ordinamento straniero viene trasportato in un ordinamento diverso, riesce sempre difficile collocare l'istituto stesso in una categoria giuridica nota.

Riteniamo quindi senz'altro opportuno che il legislatore disciplini con una legge il *leasing* finanziario.

La locazione finanziaria assolve sostanzialmente all'esigenza di mettere capitali a disposizione di imprese che necessitano di finanziamenti a medio e a lungo termine, e sia-

mo d'accordo con quanti ritengono che il *leasing* finanziario non possa essere regolato dalla legge alla maniera della vendita con riserva della proprietà, essendovi soltanto una opzione e non un automatismo; siamo anche d'accordo con quanto stabilito nel disegno di legge, là dove si è voluto accentuare lo aspetto locatizio del rapporto, evitando che questo, nella prassi, venga assimilato alla vendita a rate.

D'altra parte il *leasing* non può essere considerato come un contratto misto di locazione più vendita.

Per evitare confusione ed abusi, occorre definire oggettivamente il rapporto in modo chiaro ma al tempo stesso elastico, qualificandolo come operazione finanziaria avente da un lato la natura del mutuo e dall'altro tre possibili soluzioni: opzione all'acquisto oppure scioglimento oppure prosecuzione della locazione.

È bene sottolineare quanto già messo in evidenza dal dottor Dell'Uva, della Banca d'Italia, che ha sottolineato i vantaggi — e siamo d'accordo con lui — che tale forma di finanziamento comporta ai fini della razionalità del comportamento delle piccole imprese, che spesso sono indotte, nella pratica, a trascurare la contabilizzazione degli ammortamenti, con conseguenze spiacevoli all'insorgere del logoramento o dell'obsolescenza del bene strumentale.

Ma occorre considerare anche gli aspetti negativi del *leasing* finanziario: di norma il canone risulta molto oneroso, con la conseguenza che questo istituto, proprio per questa ragione, risulta più congeniale a quelle imprese che hanno la possibilità di realizzare alti profitti in tempi abbastanza rapidi; ma di imprese con alti profitti se ne contano ben poche, e quindi occorre mostrare maggiore attenzione alle imprese, che rappresentano la norma, che non si trovano in questo stato ottimale. Molto interessante, a questo proposito, la proposta della Camera di commercio di Roma, che si era posta il problema di intervenire con contributi diretti per far diminuire la quota degli interessi nei canoni. Occorre insomma, a nostro parere, intervenire in qualche modo sui canoni, dato che il *leasing* rappresenta uno stru-

mento che consente di raggiungere finalità analoghe a quelle del credito.

A questo punto si potrebbe inserire anche il contributo delle regioni. Come sapete, con la legge n. 617 tutto quanto concerne l'artigianato è passato alle regioni. Quindi, così come avviene per le cooperative artigiane, a favore delle quali la regione interviene sui tassi, si potrebbe studiare come far dare dalla regione, attraverso leggi regionali, un contributo alle imprese artigiane che assumono determinati impegni di *leasing*.

Il *leasing* è uno strumento finanziario che merita di essere sviluppato creando particolari forme di agevolazione, dato che questo istituto risulta, in alcuni casi, più vantaggioso del finanziamento bancario. Per il conduttore, ad esempio, è più facile, con il *leasing*, disfarsi di un impianto divenuto obsoleto.

Per quanto riguarda le risposte che la nostra Confederazione dà al questionario predisposto dalle Commissioni giustizia e industria del Senato, possiamo dire che, in merito ai casi concreti di utilizzazione dell'istituto, siamo d'accordo sul fatto che il contratto di *leasing* finanziario può essere assimilabile ad un finanziamento effettuato dando in godimento determinati beni. Quello che ci ha stupito di più è stato l'allegato che ci è stato inviato dalla Commissione, nel quale sono contenute delle statistiche dalle quali risulterebbe che il 70-80 per cento delle operazioni di *leasing* vengono fatte in favore di piccole e medie imprese.

Ora noi non sappiamo quanto di questo 70-80 per cento sia la quota che può essere ascrivibile alle medie imprese, però è certo che per quanto riguarda le piccole il fenomeno, dal nostro punto di vista, è abbastanza — non diremmo marginale — ma ancora sconosciuto, in quanto nell'artigianato, anche se vediamo che questa nuova forma sta prendendo piede, vi è una totale ignoranza per quanto riguarda i centri a cui rivolgersi per questo istituto, che fanno questi determinati contratti. Anche noi ci troviamo nell'impossibilità, certe volte, di dare degli indirizzi precisi per quanto riguarda l'istituto del *leasing*.

Passando poi alla seconda domanda, siamo senz'altro d'accordo per quanto riguarda una delimitazione del campo, cioè sulla opportunità di un controllo pubblico sull'attività del *leasing*: riteniamo giusto disciplinare in senso limitativo i soggetti che possono essere autorizzati ad effettuare il *leasing*, e quindi stabilire quei controlli ai quali questi soggetti debbono essere sottoposti. Infatti, data la consistenza dei mezzi finanziari in gioco, da parte dell'imprenditore artigiano vi è l'esigenza di venire a contatto, per la realizzazione del *leasing*, con operatori seri e con notevoli basi finanziarie.

Comunque, per quanto riguarda noi come Confederazione, ci troviamo molte volte — ripeto — nella impossibilità di indirizzare l'artigiano che vorrebbe inserirsi in un campo così pericoloso, in quanto sappiamo bene che se, per esempio, un finanziamento sui normali canali può avere delle basi abbastanza credibili e abbastanza sicure, per quanto riguarda il *leasing* è chiaro che, essendo un nuovo istituto, potrebbe sorgere il pericolo che molte società siano insolventi o, al limite, che facciano sorgere un sospetto di insolvibilità. Pertanto, vediamo con molto favore un controllo pubblico, e siamo del parere che occorre aumentare il capitale di queste società almeno a 3 o 4 o 5 miliardi. Comunque, dato che si tratta di società rappresentate da banche, su questo pensiamo che non debbano esserci problemi di sorta.

Occorre chiarire se il controllo deve essere di mera legittimità — questo punto è importante — e quindi esercitabile dal Ministero dell'industria o dal Ministero del tesoro, o se deve essere invece un controllo di merito, ed essere affidato, quindi, anche alla Banca d'Italia. A nostro avviso, occorre un controllo da parte della Banca d'Italia, che vada anche al di là del momento dell'iscrizione.

Per quanto riguarda le osservazioni sul disegno di legge n. 633, la nostra Confederazione esprime apprezzamento favorevole, ritenendo adeguata la normativa prevista. Occorrerebbe, però, specificare che oggetto della regolamentazione non è il *leasing* operativo, concernente il finanziamento fatto al

produttore stesso del bene, ma il *leasing* finanziario, che è un'operazione finanziaria compiuta da una società che agisce come intermediaria.

Nel disegno di legge n. 633, inoltre, non è prevista la durata minima del contratto di *leasing*: riteniamo opportuno inserire qualcosa in proposito.

Il *leasing* finanziario è un rapporto giuridico che deve essere considerato come derivante da un negozio misto tra la vendita, la locazione e il mutuo, ma avente proprie caratteristiche. Per quanto riguarda l'opportunità, o meno, di una regolamentazione dell'istituto, noi riteniamo che costituisca una esigenza indispensabile per due ordini di motivi.

Primo, per quanto già espresso nella relazione al disegno di legge, e cioè che è necessario creare dei punti di riferimento inequivocabili e dare quindi una chiara configurazione giuridica dell'istituto, per la regolamentazione dei rapporti; in secondo luogo, perchè a nostro giudizio una legge siffatta sarebbe senz'altro un ottimo veicolo per il nostro settore, per pubblicizzare il *leasing* stesso che, specialmente nell'artigianato, non risulta ancora avere quella popolarità di cui dovrebbe, invece, godere. Il nostro settore, infatti — anche se è stato approvato dalla Camera ed ora è passato all'esame del Senato un provvedimento per il finanziamento dell'Artigiancassa — ha bisogno estremo di credito, in quanto i fondi messi a disposizione sono sempre pochi; pertanto con grandissimo interesse seguiamo l'iter di questo disegno di legge, in quanto crediamo che per la sua stessa natura, che prevede una dinamicità diversa, poichè si può passare dalla produzione di un bene a quella di un altro, il *leasing* veramente può essere considerato come la soluzione di moltissimi problemi. Vediamo che moltissime aziende del settore artigiano non possono spesso soddisfare gli ordinativi di paesi stranieri, perchè sono nell'impossibilità materiale di preparare determinati prodotti in un determinato periodo. Pensiamo che con una maggiore meccanizzazione, tramite l'introduzione di questo strumento, potremmo avere una maggiore elasticità del mercato, che si-



curamente porterà ad una maggiore produzione e, di conseguenza, ad una maggiore occupazione, problema che in fin dei conti at-tanaglia non solo l'Italia, ma tutta l'Europa.

Questo è il nostro pensiero, in generale.

P E T R E L L A . Signor Presidente, la mia domanda è abbastanza scontata e deriva dalla discussione di questa mattina; essa si riferisce ai consorzi di cooperative, circa l'esercizio dell'attività di *leasing* agli associati delle stesse, soprattutto al fine della riduzione dei tassi e degli oneri.

Ci troviamo di fronte alla necessità che anche la cooperazione si organizzi in modo da utilizzare l'istituto del *leasing* sia nel senso che la cooperativa se ne giovi, sia nel senso che nella stessa struttura cooperativa possano sorgere società di *leasing* finanziario. Poichè questa mattina sono state fatte affermazioni nel senso di un'auspicabile estensione della possibilità di operare il *leasing* finanziario da parte di gruppi cooperativi, vorrei sapere se ciò può o meno giovare alla diminuzione dei tassi, che è cosa importante per il settore artigiano.

R O M A L D I . Penso che non ci sia nessun pregiudizio per quanto riguarda le forme cooperative, anzi penso che potrebbero benissimo essere inserite sia come fruitori, sia come società di *leasing*. Il problema principale, però che va al di là della forma della società finanziaria, riguarda, a nostro giudizio, il controllo, cioè da parte di chi può venire effettuato il controllo. Se una società di *leasing* viene strutturata in una forma cooperativa non credo che ciò possa costituire per noi, almeno a prima vista, un problema, tutt'altro.

Ripeto che il controllo è importante; d'altra parte già alcuni convenuti hanno giustamente paventato la possibilità di un oligopolio, perchè se queste società riescono a controllare il mercato è ovvio che riescono anche a condizionarlo, convogliando investimenti verso un settore piuttosto che un altro, verso una produzione piuttosto che un'altra. Ma restiamo sempre nel campo delle ipotesi. Dal nostro punto di vista vedremo come condizione essenziale per queste

società di *leasing* un controllo rigido, che possa scendere nel merito — non dimentichiamo che queste società funzioneranno secondo la legge della domanda e dell'offerta, secondo gli utili che potranno conseguire — un controllo approfondito da parte del Ministero dell'industria o di quello del tesoro. Tornando più precisamente alla domanda del senatore Petrella, ripeto che da parte nostra non ci sono obiezioni di sorta a che i consorzi di cooperative svolgano attività di *leasing*; certo è necessario approfondire la questione e vedere i come e i perchè, ma in linea di massima non credo che da parte nostra possano esserci preclusioni.

P E T R E L L A . Giustamente il dottor Romaldi ha parlato di oligopolio, che di fatto può costituirsi, se rimane inalterato l'articolo 2 del disegno di legge n. 633.

Attualmente le società che svolgono *leasing* non lo esercitano in via esclusiva, ma in via plurima, e le leghe delle cooperative esercitano, tra le altre, anche questa forma di attività finanziaria. Tenuto conto di ciò, lei pensa che l'esclusività prescritta dal provvedimento come requisito per le società che devono esercitare il *leasing* sia cosa auspicabile? Ritiene, inoltre, che il solo controllo del Ministero dell'industria sia sufficiente allorchè si tratta anche di società, di enti che raccolgono mezzi finanziari direttamente dal mercato, al di là della raccolta bancaria, oppure non sia necessario che a queste società si estenda un controllo penetrante di merito da parte dell'Ispettorato per il credito, o, comunque, della Banca d'Italia?

R O M A L D I . Per quanto riguarda il « paventato oligopolio » devo fare alcune considerazioni. Certo, questa possibilità esiste, ma d'altra parte noi siamo favorevoli alla costituzione di una forma di controllo rigido, talchè soltanto determinate società possano esercitare il *leasing*. Ciò perchè penso che in una tecnologia come la nostra, così avanzata e mutabile, soltanto una società che abbia determinati requisiti — che devono essere controllati continuamente e periodicamente — deve poter operare *leasing*. Noi artigiani, come piccole imprese, sentiamo la

esigenza di vederci tutelati in qualche modo da eventuali distorsioni relative alla costituzione di queste società. In pratica pensiamo che un controllo pubblico, e una limitazione del *leasing* a determinate società — si vedrà poi se farne entrare delle altre, esaminando caso per caso — siano elementi auspicabili. Perché, ripeto, solamente se si creerà una struttura che rispecchi quella delle società sulla cui serietà e sulla cui rettitudine non ci sono dubbi — ma non ci sono dubbi non soltanto per la moralità intrinseca, ma anche per la sicurezza che viene dal controllo — da parte del nostro settore si potrà avere una apertura verso queste forme di finanziamenti. Noi pensiamo che soltanto dando sicurezza all'artigiano che si avvicina a queste forme di credito si potrà rompere quel ghiaccio che ancora c'è, soprattutto nella piccola industria.

La piccola industria, il piccolo artigiano, ma anche il medio artigiano, quello con sette, otto o dieci dipendenti — e che con la futura legge-quadro dovrebbe arrivare a 24 dipendenti — è essenzialmente restio, proprio per la sua costituzione, per ragioni sociologiche, culturali e storiche, a queste forme di finanziamento. La nostra Confederazione ha potuto riscontrare, parlando e avendo contatti con gli artigiani, una vera paura ad affrontare determinate forme di finanziamento.

Io penso che la maggior parte degli artigiani non conosca il *leasing*. Secondo il nostro punto di vista — l'ho accennato all'inizio — questo disegno di legge può essere senz'altro considerato uno stimolo per pubblicizzare al massimo uno strumento che noi riteniamo utilissimo.

D'altra parte, è necessario garantire l'assoluta serietà dell'operatore, in modo che l'artigiano sia protetto; e la serietà, a nostro avviso, è rappresentata dal fatto che nella maggior parte dei casi queste società sono costituite con capitale proveniente da banche, e quindi sono indirettamente controllate dalla Banca d'Italia. Perché basterebbero uno o due casi in cui l'artigiano non si trovasse soddisfatto — non dico al settanta per cento ma al cento per cento — di questa nuova forma di finanziamento — e per la quale sarà necessario compiere un'azione di convincimen-

to, aprire porte chiuse — e già la legge verrebbe applicata dagli artigiani solo con notevole riluttanza.

Queste sono previsioni che si basano sulla conoscenza del nostro settore, che è veramente restio ad affrontare forme di finanziamento nuove, tanto che fino agli ultimi anni l'artigiano ha avuto sempre timore di chiedere un finanziamento.

Quest'estate, nel Trentino, un artigiano mi ha detto che nella loro cultura, in cui sono radicati e cresciuti, chiedere un finanziamento ad una banca è considerato, se non proprio un disonore — cosa che mi ha molto meravigliato — un riconoscere che l'artigiano non ha quelle capacità di autofinanziamento che invece la categoria, per definizione, dovrebbe avere.

**PETRELLA.** Il che mi conforta nell'opinione che forme mutualistiche di finanziamento sarebbero certamente più gradite anche in questo campo.

**PRESDENTE.** Il disegno di legge n. 633, all'articolo 2, stabilisce il principio dell'esclusività. Stamane ci è stato suggerito un emendamento per cui il principio dell'esclusività non dovrebbe valere per i consorzi tra società cooperative limitatamente ai propri soci e per fondi raccolti tra i soci; questo a suo avviso sarebbe uno svantaggio o un vantaggio nel quadro generale dell'organizzazione del *leasing* finanziario? I consorzi tra società cooperative, cioè, potrebbero esercitare anche quest'altra attività, limitatamente ai soci e con fondi raccolti dai soci?

**ROMALDI.** A questa domanda posso rispondere a titolo personale, riservandomi di far pervenire alle Commissioni una risposta più meditata, poiché il problema non è di facile soluzione e necessita di una meditazione più ponderata.

**NENCIONI.** A proposito di questa domanda, a me sembra che entriamo in un campo che esula dal *leasing* finanziario, perché si tratterebbe di mutualità. Il *leasing* finanziario è un negozio atipico, limitato oggi, nella realtà, a determinati comportamenti;

COMMISSIONI RIUNITE

10° RESOCONTO STEN. (14<sup>a</sup> novembre 1978)

qui invece siamo di fronte a soci che mettono insieme dei fondi per finanziarsi. Credo che nell'artigianato vi sia già un istituto che ha questo fine: io non ho niente in contrario a che questo istituto, oltre che una funzione di cassa e di piccoli prestiti, possa esercitare una specie di *leasing* nell'erogazione di fondi; ma siamo in un campo diverso.

**PRESIDENTE.** Cioè, si andrebbe al di fuori dalla regolamentazione del *leasing* finanziario, secondo l'onorevole Nencioni. Dottor Romaldi se crede può dire il suo parere anche su questa osservazione.

**ROMALDI.** A titolo personale, posso dire che, effettivamente, ciò che ha detto l'onorevole Nencioni è pertinente, in quanto questo discorso forse potrebbe sviare dall'intendimento del disegno di legge.

Ma questo lo dico come prima impressione personale. Mi riservo comunque di far pervenire una memoria alle Commissioni con ulteriori osservazioni.

**PRESIDENTE.** Ringraziamo il dottor Romaldi per il contributo apportato alle nostre fatiche e lo salutiamo.

Se le Commissioni sono d'accordo, sospendiamo la seduta per 20 minuti in attesa del dottor Turco, rappresentante della Confederazione libere leghe artigiane, convocato per le ore 18.

(La seduta, sospesa alle ore 17,40, riprende alle ore 18,10).

**PRESIDENTE.** Diamo il benvenuto al dottor Turco e lo ringraziamo per essere intervenuto. Noi abbiamo inviato alla sua Confederazione, dottore, un questionario, al quale la preghiamo di volere rispondere.

**TURCO.** Nel campo dell'artigianato, il ricorso al *leasing* non si è molto sviluppato, anche se questa forma di finanziamento ci interessa molto; forse fino ad oggi è stato applicato in misura limitata perchè occorre — e le Commissioni riunite, appunto se ne stanno occupando — una regolamentazione,

che però abbracci tutte le forme di *leasing*; una regolamentazione che permetta all'azienda artigiana di aderire a tutte le forme di *leasing* sapendosi protetta.

Rispondendo alla prima domanda, devo dire che in passato non ci sono stati molti casi concreti di utilizzazione del *leasing*. Riguardo alle dimensioni del fenomeno, queste non sono ancora degne di rilievo.

La terza domanda riguarda l'utilizzazione del *leasing* da parte di enti pubblici, perciò non interessa l'impresa artigiana e mi esime dal dare una risposta. Circa la quarta domanda, relativa all'opportunità o meno di una precisa regolamentazione dell'Istituto, sono d'accordo, come ho già detto, sulla necessità di una regolamentazione di tutte le forme di *leasing*, e non soltanto di alcune forme particolari.

Alla quinta domanda, rispondo che a mio avviso non è indispensabile un controllo pubblico sull'attività del *leasing*; basterebbe che vi fosse una regolamentazione della materia, poichè questo controllo potrebbe diventare un fatto burocratico. Alla sesta domanda, sull'utilità di una particolare legge regolatrice del *leasing* finanziario, ho già risposto nel senso che noi riteniamo utile una legge regolatrice di tutte le forme di *leasing*.

Per quanto riguarda le osservazioni sul disegno di legge in esame, mi limito a riferirmi alle osservazioni esposte dal professor Buonocore nella seduta del 10 ottobre scorso. Queste osservazioni scaturivano da un incontro alla Camera di commercio di Milano, al quale aveva partecipato un nostro funzionario, col quale ho avuto un colloquio telefonico, e che oggi sostituisco perchè, se avesse potuto, sarebbe venuto lui. Speriamo molto che le osservazioni del professor Buonocore siano tenute in considerazione.

Io faccio il mobiliere, e molte volte ho avuto bisogno di macchine costose, necessarie all'aggiornamento tecnologico, che forse con il *leasing* avrei potuto avere e che magari con altri mezzi riesco ad avere solo quando la macchina è ormai superata.

Voglio citare un episodio che mi è rimasto impresso perchè l'ho vissuto personalmente. Quando nacquero i famosi pannelli di legno ricomposti: paniforti, truciolati eccetera, ri-

cordo che un'industria di Rieti, che a Roma ha i magazzini, dalla quale io mi servivo, promise che ben presto avrebbe potuto fornire questi nuovi pannelli. Aveva comprato il macchinario, ma al momento di entrare in produzione si accorse che quel macchinario era già superato.

Immaginate cosa succede nell'artigianato! Quando noi acquistiamo una macchina magari pensiamo di poterla utilizzare per tutta la vita, ma invece le nuove esigenze di produttività, qualificazione e organizzazione del lavoro richiedono spesso il cambio dei macchinari; e il cambio di macchinari agevolato potrebbe essere fatto con forme di *leasing* che, senza speculazioni, consentano all'artigiano di usufruire della macchina e di pagarla con più respiro, magari, dei cinque anni di cui oggi si parla. Tra l'altro, mi dicono che alcune regioni già concedono contributi sugli interessi per il *leasing* alle imprese che se ne servono.

Quindi è un modo anche per avviare l'azienda ad una maggiore produttività, senza gravi oneri per lo Stato, perchè si contribuisce con interessi, ma non a fondo perduto.

Non essendo io un tecnico, non avrei altro da aggiungere.

**P R E S I D E N T E** . Vi sono osservazioni?

**N E N C I O N I** . L'interlocutore che abbiamo ora ascoltato è un operatore economico, un artigiano: abbiamo ascoltato la voce delle necessità contingenti, talvolta impellenti, dell'artigianato, che, almeno per quanto mi riguarda, condivido. Ma noi volevamo anche conoscere — stiamo predisponendo un disegno di legge e per questo ascoltiamo il parere degli operatori economici — il parere degli organizzatori delle varie categorie artigiane.

Lei ritiene, dottor Turco, che la migliore forma del *leasing* sia quella del *leasing* finanziario? Lei ha parlato di quella del *leasing* operativo, ma questo aspetto sfugge un po' alla visione del provvedimento legislativo che è all'esame di questa Commissione. C'è una forma di *leasing* che riguarda l'artigianato: ed è per esempio quella che va sotto il nome

di *lease-back*. Cosa ne dice lei di questa forma di *leasing*?

**T U R C O** . Sarò sincero: l'artigiano, per quanto laborioso e pieno d'inventiva, è molto attaccato al suo patrimonio. Io sono presidente di una commissione locale per un piano d'industrializzazione di area attrezzata, che verrebbe concessa all'artigianato: abbiamo constatato le grandi difficoltà che l'artigiano oppone se deve organizzare la sua impresa su terreno che non è suo. Io sono nato all'estero, e potrei essere d'idee più avanzate rispetto a qualche collega di una certa età, che non si è socializzato abbastanza per accettare questi moderni criteri: non vengono viste di buon'occhio queste iniziative, che contrastano con le aspirazioni dell'artigiano.

Non so se il disegno di legge prevederà queste forme: io vedrei più favorevolmente la forma normale, dell'acquisto delle macchine da parte dell'ente finanziario; oppure che le macchine vengano date all'impresa artigiana con altre forme: per esempio in forma di noleggio. Esiste anche una clausola in base alla quale si può riscattare la macchina, al pagamento dell'ultima rata. Questa forma mi lascerebbe la facoltà di organizzarmi l'azienda a mia discrezione, utilizzando i mezzi moderni indispensabili. Ma se noleggio l'azienda, non ne sono più il proprietario.

L'artigiano è abituato a riflettere onestamente, si sente impegnato ad eseguire il lavoro commissionatogli a regola d'arte, a non ingannare colui che gli ha dato fiducia, altrimenti ci va di mezzo il suo buon nome. Quindi il dover egli dipendere da un organismo che dovrebbe organizzare il suo lavoro, potrebbe essere in contrasto con la mentalità dell'artigiano medio; verrebbero quindi a crearsi delle difficoltà.

Invece un'operazione tendente a fargli conoscere i nuovi mezzi produttivi e nello stesso tempo o fornirgli nuove macchine, attraverso la normale forma di *leasing*, con il riscatto, potrebbe essere il mezzo migliore per l'artigiano: aggiornare i mezzi di produzione, le macchine, per conseguire una maggiore produzione, senza dover aumentare le unità lavorative.

COMMISSIONI RIUNITE

10° RESOCONTO STEN. (14<sup>a</sup> novembre 1978)

R O M A N Ò . Mi pare di aver capito dall'esposizione del dottor Turco, che il *leasing* non è ancora molto diffuso nel settore dell'artigianato, presso il quale esiste, egli dice, una resistenza psicologica. Però sembrerebbe che questa forma di finanziamento si possa adattare particolarmente a certe situazioni dell'economia artigianale.

Io domando: c'è una mancanza di richiesta da parte del settore dell'artigianato? Qui bisognerebbe sbloccare la situazione

T U R C O . Non ci sono contatti tra le ditte artigiane e queste società finanziarie, le quali non vanno a cercare il piccolo operatore: questo è il mio parere. Vi è una mancanza d'informazione al riguardo. Forse si potrebbe fare qualcosa. Ma il problema è sempre quello: il *leasing* della società finanziaria, da riscattarsi in 5 anni, costituisce una difficoltà molto pesante. Se si trattasse di un immobile l'operazione sarebbe facilissima, il costo si diluirebbe molto di più nel tempo.

Ma la società finanziaria considera che questa macchina deve andare a zero in cinque anni; quindi è in sostanza una vendita, perchè chiede l'intero costo della macchina entro quel periodo di 5 anni, il periodo di vita della macchina stessa.

R O M A N Ò . Come sono fissati questi cinque anni?

P R E S I D E N T E . In base alla prassi.

R O M A N Ò . Ma è sempre il risultato di una trattativa: naturalmente dipenderà dalla macchina, perchè una andrà in obsolescenza in cinque anni, un'altra in dieci.

T U R C O . Però io voglio tornare alla sua domanda: se un artigiano fosse messo in condizioni di avere a noleggio quella macchina col presupposto di poterla riscattare in dieci anni — cioè che il noleggio sia rapportato a un invecchiamento della macchina in un periodo di dieci anni — io credo che senza dubbio quell'artigiano correrebbe a braccia aperte verso una finanziaria che gli consentisse ciò, perchè è la soluzione migliore, poichè, a conti fatti, l'artigiano capisce bene che quella macchina gli permetterà di cambiare totalmente la quantità di produzione.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il dottor Turco per il contributo che ha dato alla nostra discussione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 18,40.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. RENATO BELLABARBA